

CAMERA DEI DEPUTATI

III LEGISLATURA

109^A SEDUTA PUBBLICA

Martedì 17 marzo 1959 - Alle ore 10,30

ORDINE DEL GIORNO

1. — *Svolgimento delle proposte di legge :*

MAGNO ED ALTRI — Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti. (207).

AMICONI — Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958. (735).

PERTINI ED ALTRI — Esodo volontario del personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. (408).

BARONTINI ED ALTRI — Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato. (877).

SAVIO EMANUELA E PITZALIS — Esonero dall'esame colloquio del personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesso alle scuole di Magistero professionale per la Donna, inquadrato nei ruoli degli Istituti femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782. (483).

GAGLIARDI — Regime tributario dei premi relativi ai contratti di assicurazione che garantiscono l'indennità di anzianità dovuta agli impiegati privati. (843).

BUCCIARELLI DUCCI — Rifornimento idrico dell'Isola del Giglio. (908).

2. — *Seguito della discussione delle mozioni:*

ROMAGNOLI (FOA, NOVELLA, SANTI, BRODOLINI, MAGNANI, FOGLIAZZA, SCARPA, BETTOLI, AVOLIO, MAGLIETTA). — La Camera, preso atto della decisione della Corte costituzionale che annulla il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929; ravvisando che tale decisione investe la forma del decreto stesso e non l'istituto dell'imponibile in quanto tale; considerato che l'annullamento del decreto comporta gravissime conseguenze per quanto riguarda l'occupazione della manodopera agricola e priva centinaia di migliaia di lavoratori agricoli di una fonte di occupazione essenziale; considerato che viene meno uno strumento essenziale per lo sviluppo economico dell'agricoltura nel momento in cui le esigenze delle trasformazioni culturali e fondiariae sono acuitizzate dalla crisi di sovrapproduzione del grano, dal M.E.C. e da altri fattori internazionali ed interni; considerato, altresì, che, di fronte a tendenze di sviluppo tecnico produttivo di limitate zone agrarie, si riscontrano gravi tendenze involutive in vasti territori del paese; ritenuta la necessità di provvedere ad un organico sistema di occupazione della manodopera agricola secondo il dettato dell'articolo 4 della Costituzione che riconosce il diritto al lavoro di tutti i cittadini e impone alla Repubblica di promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto; ritenuta altresì la necessità inderogabile di imprimere uno sviluppo armonico e generale alle bonifiche, alle trasformazioni fondiariae ed alle coltivazioni agrarie in applicazione degli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione, invita il Governo: 1° ad adottare con la massima urgenza provvedimenti che impongano obblighi: di coltivazione razionale alle imprese capitalistiche; di miglioria e trasformazione fondiaria a carico della grande e media proprietà privata; di bonifica in attuazione delle leggi vigenti a carico dei proprietari di terre; con la fissazione di corrispondenti minimi di giornate lavorative per le singole aziende e proprietà interessate; esonerando da ogni obbligo i contadini lavoratori e coltivatori e i piccoli proprietari anche non coltivatori, provvedendo per essi a misure organiche di aiuti e di crediti per le necessarie conversioni culturali e trasformazioni fondiariae; 2° a promuovere, con urgenza, una occupazione immediata della manodopera agricola disoccupata corrispondente ai livelli fissati e previsti dai decreti di imponibile emanati o in corso di esame, e ciò fino alla entrata in vigore di una nuova disciplina degli imponibili di manodopera. (28)

ZANIBELLI (STORTI, CALVI, GITTI, PAVAN, SCALIA, MAROTTA VINCENZO, CIBOTTO, DONAT-CATTIN, TOROS, CENGARLE). — La Camera, valutando le ripercussioni che la recente sentenza della Corte costituzionale in materia di imponibile di mano d'opera ha determinato sulla occupazione agricola nelle varie zone d'Italia ed in particolare in alcune provincie della Valle Padana, delle Puglie e della Sicilia; dando atto al Governo di essere intervenuto con urgenza assumendo quei provvedimenti amministrativi che possono — se tempestivamente applicati — favorire provvisoriamente il mantenimento dell'attuale livello di occupazione; considerando: a) che l'intervento finanziario dello Stato a sostegno delle iniziative private di miglioria e trasformazione fondiaria trova la sua giustificazione in quanto alla proprietà stessa siano imposti alcuni obblighi e la sua attività sia orientata a fini sociali; b) che la politica del Governo deve essere intesa a sollecitare uno sviluppo dell'agricoltura sicché ne derivi anche un aumento del reddito di lavoro agricolo; constata che la presenza di un numero tuttora elevato di lavoratori agricoli disoccupati e sottoccupati richiede un intervento atto a favorire la creazione di occasioni permanenti di lavoro e indica a tal fine quali strumenti indispensabili e di immediata e possibile realizzazione: 1° la intensificazione delle opere di trasformazione fondiaria nei comprensori di bonifica con un più organico controllo ed intervento dello Stato; 2° la regolamentazione del problema del reinvestimento di una parte della rendita fondiaria ai fini di trasformazione e di miglioramento; 3° la messa in funzione di un piano tipo I.N.A.-Casa di costruzioni per i lavoratori agricoli che, favorendo la immediata occupazione dei disoccupati, avvii anche una vasta ed indispensabile opera di bonifica dell'ambiente rurale. (31)

ROBERTI (ROMUALDI, ALMIRANTE, SPONZIELLO, MANCO, GRILLI ANTONIO, NICOSIA, SERVELLO, DELFINO, DE VITO ANTONIO, CRUCIANI). — La Camera, preso atto che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 settembre 1947, n. 929, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale che ne

dichiara l'illegittimità costituzionale; che tuttavia resta aperto il problema del vuoto legislativo venutosi così a formare e che occorre urgentemente colmare per le gravi ripercussioni di ordine economico e sociale della disoccupazione della popolazione bracciantile agricola, specie nelle provincie nelle quali tale fenomeno assume più vaste e gravi proporzioni; ritenuto che — mentre per talune provincie sussistono i contratti collettivi di lavoro stipulati prima del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, nei quali si prevedeva e si regolava l'istituto dell'imponibile di mano d'opera agricola; contratti collettivi i quali, avendo tuttora valore normativo obbligatorio *erga omnes* ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, possono divenire immediatamente operanti per colmare, nella misura da essi prevista l'avvenuta lacuna legislativa — per il resto del territorio nazionale invece occorrono provvedimenti di ordine generale sia a carattere urgente e temporaneo, che a carattere definitivo e permanente, invita il Governo a volere, in aggiunta alle providenze e misure di carattere esecutivo già adottate: *a)* sottoporre urgentemente al Parlamento, nello spirito dell'articolo 44 della Costituzione, un provvedimento che, pur uniformandosi ai principi stabiliti dalla decisione della Corte Costituzionale, predisponga e regoli, su basi tecniche, l'impiego di mano d'opera per ettaro-coltura, con lo scopo di rendere più razionali le coltivazioni e così assicurare, parallelamente ad una maggiore occupazione agricola, un incremento della produzione; *b)* predisporre un più ampio e duraturo provvedimento legislativo che, sulla base della legge n. 215 del 13 febbraio 1933 sulla bonifica integrale, provveda alle opportune assegnazioni di fondi da parte dello Stato al fine di indurre i proprietari terrieri ad attuare le opere di trasformazione previste dalla legge, applicando se del caso rigidamente le norme sancite dagli articoli 42 e 61 della legge medesima; *c)* predisporre infine un programma di lavori pubblici per la sistemazione idraulico-forestale dei corsi d'acqua torrentizi nelle regioni centro-meridionali d'Italia, che possa, nel quadro generale di una indispensabile politica di opere pubbliche, concorrere ad assorbire, in modo duraturo, la popolazione bracciantile generica particolarmente ampia nelle regioni medesime, ed ovviare al gravissimo pericolo degli allagamenti delle zone già bonificate e della materiale rovina dei centri abitati. (36)

della interpellanza:

MACRELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti hanno adottato o intendano adottare per la immediata occupazione della manodopera agricola. (221)

e delle interrogazioni:

RICCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale sull'illegittimità costituzionale del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, e dei conseguenti decreti prefettizi sugli imponibili di mano d'opera in agricoltura; considerato che i dettami costituzionali sanciscono, nel riconoscimento a tutti i cittadini italiani del diritto al lavoro, l'impegno dello Stato repubblicano a rendere effettivo tale diritto; ritenuto anche che le norme contenute negli articoli 41, 42 e 44 della stessa Costituzione, nel fissare il riconoscimento della proprietà, sanciscono l'obbligo a che la legge ne « determini i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale » e « congiuntamente », ai fini di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive — quali provvedimenti intende adottare al fine di permettere il mantenimento degli attuali livelli di occupazione bracciantile in agricoltura e quali iniziative si propone di assumere per dare attuazione alle norme costituzionali su ricordate e per rendere effettivo il diritto al lavoro per i braccianti e salariati agricoli, indicando, in forme nuove e costituzionali, i limiti di occupazione necessaria per l'esecuzione dei normali lavori di coltivazione e conduzione di fondi, di miglioramento colturale e fondiario, nell'interesse della produzione agricola e delle popolazioni delle campagne. (919)

MERLIN ANGELINA. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave fermento che turba il Polesine, zona prevalentemente bracciantile, causa la recente sentenza della Corte costituzionale sull'imponibile, che ha dato modo agli agrari, proprietari o conduttori di aziende, di far crollare anche le esigue conquiste dei lavoratori, costate anni di dura lotta. L'interrogante ritiene che i ministri conoscano come le epiche vicende del Polesine non siano state inutili al riscatto, per altro non totale, di quella terra da terribili condizioni di miseria, così come tutte le lotte per il miglioramento delle condizioni degli operai sono state l'incentivo allo sviluppo economico del nostro paese. L'interrogante chiede pertanto se sia opportuno ostacolare l'attuale azione dei dirigenti sindacali con mezzi di cui è discutibile la legalità e la portata, per esempio invitandoli in questura affinché firmino un documento per impegnarsi ad usare un determinato linguaggio; il che, in parole povere, significa obbligarli a mettersi un bavaglio preventivo, mentre non è nelle loro intenzioni eccitare all'odio, ma dirigere e regolare la sacrosanta difesa del diritto alla vita. Sembra all'interrogante che il Governo debba dare disposizioni atte a dimostrare una maggiore sensibilità in tale penosa circostanza e sollecitare la soluzione della vertenza, il che pacificherà veramente le nostre campagne. (1053)

CAVAZZINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure intende adottare in favore dei braccianti del Polesine, poiché dopo la decisione dell'Alta Corte Costituzionale gli agricoltori non intendono rispettare nemmeno il contratto provinciale il quale assicura 31 giornate d'imponibile per ettaro. (1082)